



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 11

COPIA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETÀ PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016N. 175 E SS.MM. ED II - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2023

Addì 30 del mese di dicembre 2024 alle ore 18:07 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri			Presenti	Assenti
n	Cognome	Nome		
1	Cingari	Loredana	X	
2	Longo	Angelo Marcello	X	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	X	
4	Tornatore	Vincenzo	X	
5	Intlisano	Salvatore Leonardo		X

Consiglieri			Presenti	Assenti
n.	Cognome	Nome		
6	Catalano	Sergio	X	
7	Russo	Maria Carmela	X	
8	Curcuruto	Barbara		X
9	Bucceri	Mario Leonardo	X	
10	Ciurlia	Salvatore Gianluca		X

Assegnati 10

In Carica 10

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott.ssa Rosaria Miano

Sono presenti in aula consiliare il Sindaco, il Vice Sindaco Longo Leonardo Salvatore e l'assessore Barra Cosimo Giovanni

Assume la presidenza la Professoressa Cingari Loredana

Presenti: n.7 (Loredana Cingari, Angelo Marcello Longo, Antonina Sebastiana Siligato, Vincenzo Tornatore, Sergio Catalano, Maria Carmela Russo, Mario Leonardi Bucceri)

Presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e l'assessore Barra.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. " Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ed ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023".

Il Presidente, su consenso unanime, si limita a dare lettura dell'oggetto e della parte dispositiva della proposta di deliberazione e della parte conclusiva del parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti.

Non essendoci interventi, si procede alla votazione in forma palese e per alzata di mano con il seguente esito:

Favorevoli: n.7 (Loredana Cingari, Angelo Marcello Longo, Antonina Sebastiana Siligato, Vincenzo Tornatore, Sergio Catalano, Maria Carmela Russo, Mario Leonardi Bucceri)

Contrari: 0

Astenuti: 0

Approvata all'unanimità dei presenti

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto l'esito della votazione come sopra riportata;

DELIBERA

di approvare all'unanimità la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ed ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023"

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

la votazione in forma palese e per alzata di mano ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: n.7 (Loredana Cingari, Angelo Marcello Longo, Antonina Sebastiana Siligato, Vincenzo Tornatore, Sergio Catalano, Maria Carmela Russo, Mario Leonardi Bucceri)

Contrari: 0

Astenuti: 0

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare all'unanimità l'immediata eseguibilità della presente delibera

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



Comune di Mongiuffi Melia
Città Metropolitana di Messina
Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175 E SS. MM. ED II. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2023.

Richiamati:

- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art.1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii.;
- L'art. 42, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (c. d. T.U.E.L.) e ss. Mm. ed ii., il quale attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare: 1)le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali; 2) l'onere di esprimere gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Premesso che:

- L'art. 20, comma 1, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, c.d. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.) emanato in attuazione dell'art. 18, l.7 agosto 2015, n. 124, e successivamente modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P., d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le linee-guide per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- a tale obbligo sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), T.U.S.P.);
- in particolare l'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI";
- sulle disposizioni contenute nel d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, di integrazione e correzione del T.U.S.P., è stata acquisita, nella Conferenza unificata del 16 marzo 2017, l'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali al fine di sanare il deficit partecipativo rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre 2016, n. 251;
- in merito all'applicabilità delle norme del T.U.S.P. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 23 del T.U.S.P., rubricato "Clausula di salvaguardia", testualmente dispone che "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- pertanto, le disposizioni del T.U.S.P., adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione;
- alla stregua di quanto precede, anche il comune di Mongiuffi Melia è tenuto alla revisione periodica delle partecipazioni possedute;
- secondo le linee guida sopra richiamate, il provvedimento di ricognizione, adeguatamente motivato, "deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare

all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”;

Accertato che:

- come delineato dall'art. 1, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione deve avere riguardo a tutte le partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);
- ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”;
- una società si considera: a) partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; b) partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto”;
- se ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., in presenza delle quali non risulta possibile il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di ricognizione periodica, il predetto art. 20, comma 2, T.U.S.P., impone la dismissione delle partecipazioni: a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti; b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali; c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento o nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- che, ai sensi dell'art.5, comma 4, del T.U.S.P. “in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

Considerato che provvedimenti ricognitori di cui sopra, i quali costituiscono adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto del fatto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate ovvero costituire oggetto di una delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipate che:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., in considerazione anche della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, oltre che della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2, del d. lgs. 19 agosto 2016, n.175;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) non sono previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, d. lgs. 19 agosto 2016, n.175, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ovvero gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, e 2022;
- f) partecipazione che vanno dismesse per la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni che vanno dismesse per la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. medesimo;

Atteso che il comune di Mongiuffi Melia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero:
 - 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. LGS. 18 aprile 2016, n. 50;
 - 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del d. lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
 - 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, commi 1, lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...]tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato", in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 3. T.U.S.P.;

Dato atto che, secondo quanto dispone dall'art. 4, comma 6, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE)n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo del Consiglio 15 maggio 2014",

Tenuto conto del fatto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d. l. n. 13 agosto 2011, n. 138, e s. m. e i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune di Mongiuffi Melia ed atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che alla data di entrata in vigore del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che rispettino i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito

dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso altresì che l'art. 24 T.U.S.P. ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., con delibera consiliare n. 22 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute" il comune di Mongiuffi Melia ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Rilevato che nella suddetta delibera la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, prescriveva che:

"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione";

Ribadito, inoltre, che, sempre nella delibera sopra richiamata, la Corte dei Conti dispone che “

Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria

anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.

Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. “;

Considerato altresì che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Mongiuffi Melia, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal comune di Mongiuffi Melia;

Considerato che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione ed anche nel caso in cui non risulti necessario alcun aggiornamento, da l momento che, in ogni caso, l'esito della ricognizione deve essere comunicato tanto al Ministero dell'Economia e delle Finanze quanto alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancata o invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal comune di Mongiuffi Melia, con particolare riguardo all'efficacia, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Evidenziato che negli anni 2018,2019,2020,2021 e 2022 l'ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni pubbliche possedute;

Rilevato che da ultimo la ricognizione delle partecipazioni pubbliche è avvenuta con delibera consiliare n. 43 del 22/12/2023, nella quale il mantenimento di tutte le partecipazioni pubbliche possedute con la conseguenza che non risulta necessario approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nell'anno precedente;

Atteso che, a seguito di dopo maggiori controlli e verifiche, il comune di Mongiuffi Melia risulta attualmente titolare di partecipazioni nelle seguenti società:

- società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azioni -S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortile per azioni (quota associativa 0,14 per cento);
- A.T.O. ME 4 s.p.a. in liquidazione (quota associativa 0,934 per cento);
- Peloritani s.p.a. in liquidazione (quota associativa 1,515 per cento);
- Gal Terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l. (quota associativa 1,38 per cento);
- Taormina Etna s.c.a.r.l. in liquidazione (quota associativa 0,169 per cento);
- Ambito Territoriale Ottimale 3 Segr. Tecnico Oper. Servizio Idrico Integrato (quota associativa 0,10 per cento);
- Assemblea Territoriale Idrica Messina (quota associativa 0,10 per cento)

Ritenuto che è necessario mantenere le partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella SRR Messina Area Metropolitana società consortile per azioni, stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, quale quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche in considerazione della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti;

Rilevato che non è possibile procedere alla dimissione delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia A.T.O. ME 4 s.p.a. in liquidazione in considerazione del processo di liquidazione in cui è coinvolta la medesima;

Considerato che appare opportuno mantenere le partecipazioni presso il GAL Terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l. in considerazione del fatto che tale società tende a garantire lo svolgimento di un servizio a carattere generale afferente un'attività strettamente istituzionale quale quella di promozione e di sviluppo locale, in sinergia con altri enti e in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, anche tramite la realizzazione la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo;

Considerato altresì che il mantenimento delle partecipazioni nel GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara è, in ogni caso, reso possibile in virtù dell'art.4, comma 6, del T.U.S.P.;

Valutato che non è possibile procedere alla dimissione delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nell'ambito Territoriale Ottimale 3 Segr. Tecnico Oper. Servizio Idrico Integrato in liquidazione dal momento che detta società è posta in liquidazione;

Valutato che non è possibile procedere alla dimissione delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella società Taormina Etna s.c.a.r.l. in liquidazione in considerazione del fatto che il suddetto organismo è posto in liquidazione;

Rilevato altresì che non è possibile procedere alla dimissione delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella società Peloritani s.p.a. in liquidazione dal momento che tale società risulta posta in liquidazione;

Ritenuto che è necessario mantenere le partecipazioni possedute dal Comune di Mongiuffi Melia nell'Assemblea Territoriale Idrica Messina stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, ovvero quello del ciclo integrato delle acque, anche in considerazione della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti;

Visti:

-l'O.A.EE.L. vigente nella Regione Sicilia;

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- il vigente statuto comunale;

-il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

il vigente regolamento di contabilità comunale;

Tutto ciò premesso , visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di RIPORTARE ed APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente proposta;
- 2) Di APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs 19 agosto 2016, n. 175, coe modificato dal d. lgs. 16 giugno 17, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Mongiuffi Melia al 31 dicembre 2023 secondo quanto indicato nelle premesse e nei punti successivi della presente proposta;
- 3) Di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile società per azioni stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, quale quello della raccolta dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche in considerazione della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti;
- 4) Di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute nel comune di Mongiuffi Melia nell'A.T.O. ME4 s.p.a. in liquidazione fino alla conclusione del processo di liquidazione della medesima;
- 5) Di APPROVARE, anche ai sensi di quanto ammesso dall'art.4, comma 6, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n.100, il mantenimento delle partecipazioni del comune di Mongiuffi Melia nel GAL Terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l. in considerazione del fatto che tale società tende a garantire lo svolgimento di un servizio a carattere generale afferente un'attività strettamente istituzionale quale quella di promozione e di sviluppo locale, in sinergia con altri enti e in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale, anche tramite la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo;
- 6) Di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni detenute dal comune di Mongiuffi Melia nell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Segr. Tecnico Oper. Servizio Idrico Integrato in liquidazione fino alla conclusione del processo di liquidazione della medesima;
- 7) Di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nella società Taormina Etna s.c.a.r.l. in liquidazione in considerazione dl fatto che il suddetto organismo è osto in liquidazione;
- 8) Di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni nella società Peloritani s.p.a. in liquidazione fino alla conclusione del processo di liquidazione della medesima;
- 9) Di APPROVARE il mantenimento delle partecipazioni possedute dal comune di Mongiuffi Melia nell'Assemblea Territoriale Idrica Messina stante che trattasi di partecipazioni obbligatorie per legge e che la società tende a garantire lo svolgimento di un servizio di interesse generale, ovvero quello del ciclo integrato delle acque anche in considerazione della realizzazione e ella gestione delle reti e degli impianti;
- 10) Di PRENDERE ATTO del fatto che la ricognizioni delle partecipazioni pubbliche effettuata nell'anno 2023 ed inerenti alle partecipazioni possedute dall'ente al 3/12/2022 non prevedeva alcun piano di razionalizzazione, ad eccezione delle società già poste in liquidazione, per cui non è necessario l'approvazione di alcuna relazione sull'attuazione del medesimo;
- 11) Di TRASMETTERE l'atto che sarà deliberato a tutte le società partecipate dal comune di Mongiuffi Melia;

- 12) Di TRASMETTERE copia dell'atto che sarà deliberato alla Corte dei Conti- Sezione di controllo per la Regione Sicilia e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P., individuata nell'ambito del Ministero dell'Economie e Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità ed i termini appositamente stabiliti;
- 13) Di dichiarare l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito;
- 14) Di PUBBLICARE l'atto che sarà deliberato nell'apposita sezione (Amministrazione Trasparente) del sito istituzionale del comune di Mongiuffi Melia.

IL PROPONENTE
Dott. Rosario Leonardo D'Amore



- Firmato digitalmente da TERRANOVA FRANCESCO



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

Al Dirigente ai Servizi Finanziari
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
comunemongiuffimelia@legpec.it

OGGETTO: VERBALE N.07 DEL 27.12.2024 – razionalizzazione società partecipate al 31.12.2023.

Si invia quanto in oggetto con cortese invito al responsabile del servizio finanziario di conservare il presente verbale in apposito raccoglitore.

Cordiali saluti

27.12.2024

Il Revisore Unico dei Conti
(firmato digitalmente)
Rag. Francesco Terranova



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE n.07 del 27.12.2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 27 del mese di dicembre presso il proprio studio professionale sito in Comiso, il Revisore Unico dei Conti, giusto delibera del Consiglio Comunale n.45 del 22.12.2023, Rag. Terranova Francesco redige il proprio parere in merito all'oggetto.

Premesso

- Che pec del 10.12.2024 è stato richiesto il parere a questo Organo di Controllo, contenente la proposta di deliberazioni di Consiglio Comunale;
- Che con pec del 10.12.2024 lo scrivente richiedeva della documentazione integrativa;
- Che con pec del 20.12.2024 l'ente riscontrava la richiesta, riformulando altresì la proposta;
- ❖ **Visti** i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ❖ **Visto** il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- ❖ **Visti** i Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

IL REVISORE UNICO

ha esaminato la documentazione trasmessagli per esprimere di seguito il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Mongiuffi Melia.

PREMESSO

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (articolo 26, comma 11). In questo senso: Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio. Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7,





**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

P.zza S. Nicolo', n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si rende necessario procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il quadro normativo in cui si inserisce il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni è dato dal Decreto Lgs. 175/2016 e risponde al tentativo di regolare ed arginare il fenomeno delle società che costituiscono emanazione di Enti Pubblici, conseguendo un obiettivo di contenimento.

Di seguito il testo degli articoli che interessano.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'... e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono

Visti

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono





**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"

CONSIDERATO

- che nella proposta sono riportate le società partecipate dall'Ente e che si intende mantenere di seguito indicate:

DENOMINAZIONE	% QUOTA PARTECIPAZIONE
S.R.R. Messina soc.cons.per azioni	0,14
A.T.O. ME SPA in liquidazione	0,934
Peloritani spa in liquidazione	1,515
Gal Terre dei miti e delle bellezze scarl	1,38
Taormina Etna scarl in liquidazione	0,169
Ambito territoriale ottimale 3 serv.idrico integrato	0,10
Assemblea territoriale idrica messina	0,10

IL REVISORE UNICO

evidenza che l'ente ha confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

TUTTO CIO' PREMESSO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2023, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

- Firmato digitalmente da TERRANOVA FRANCESCO



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

27.12.2024

Il Revisore Unico dei Conti
(firmato digitalmente)
Rag. Francesco Terranova





PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li ... 10-12-2024

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Per la regolarità contabile


Ufficio di Ragioneria

Si esprime parere: favorevole _____



Mongiuffi Melia, li ... 10-12-2024

Attestazione di copertura finanziaria

Visto s'ATTESTA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive euro _____ è annotato al cod. _____ (Cap _____) bilancio 2022/2024 es.2024 al n. _____ avente per oggetto:?" _____

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Curcuruto Antonino)
 

Mongiuffi Melia, li ... 10-12-2024

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Curcuruto Antonino)
 

IL PRESIDENTE
f.to Prof.ssa Cingari Loredana

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Longo Angelo Marcello



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosaria Miano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124,c.1 del T.U.n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 02/01/2025 al 17/01/2025.



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

do Monaco Patrizio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA GIORNO 30/12/2024

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1 della L. R. n.44/91)

[x] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91)

dalla Residenza Comunale li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosaria Miano